



**COPIA**

**COMUNE DI MANTOVA**

**SEGRETERIA GENERALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 78 Reg. Deliberazioni

N. 16220/2013 di Prot. G.

**OGGETTO: “PROPOSTA DI CRITERI MINIMI AMBIENTALI IN MATERIA DI ACQUISTI VERDI.”**

L'anno duemilatredici (2013) - addì 28 (ventotto) del mese di maggio ad ore 09:30 nella sala della Giunta Comunale

**LA GIUNTA COMUNALE**

Si è riunita in seduta ordinaria

Presidente il Sindaco Arch. SODANO NICOLA

Presenti:

gli Assessori:

IRPO ROBERTO  
MAFFINI MARIELLA  
ROSE ESPEDITO  
TOMMASINI GERMANO  
TONELLI MARCO  
TONGHINI ENZO

Assente:

l'Assessore:

CAVAROCCHI MARCO

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. VARESCHI ANNIBALE

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO CHE:**

- con *Green Public Procurement* (GPP) si intende una politica di “acquisti verdi” che integra criteri ambientali e sociali all’interno delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione (P.A.). Se ben attuato, il GPP può produrre benefici dal punto di vista ecologico (riduzione impatto ambientale Enti Pubblici lungo l’intero ciclo di vita del prodotto/servizio), economico (stimolo all’innovazione di prodotti e processi produttivi; risparmi diretti e indiretti per la finanza pubblica) e sociale (aumento consapevolezza nelle pratiche di consumo della P.A.; educazione interna ed esterna al consumo sostenibile; co-responsabilità di azioni per ogni anello della filiera);

- il Regolamento CE 1980/2000 relativo al sistema comunitario di assegnazione di un marchio volontario di qualità ecologica (Ecolabel), afferma all’art. 10 che “per incoraggiare l’uso di prodotti contrassegnati dal marchio di qualità ecologica, la Commissione e le altre istituzioni della Comunità nonché le altre autorità pubbliche nazionali dovrebbero, fatto salvo il diritto comunitario, dare l’esempio quando stabiliscono i propri requisiti per prodotti”;

- la Comunicazione della Commissione Europea sul Sesto Programma di Azione per l’Ambiente della Comunità Europea (COM/2001/0031) indica al titolo 2.3., quale approccio strategico per il conseguimento degli obiettivi ambientali, la previsione di “incentivi economici per i prodotti ecologici, la promozione di una domanda verde mediante una migliore informazione ai consumatori, lo sviluppo di una base oggettiva per una politica verde di approvvigionamenti pubblici e l’incoraggiamento di una progettazione più ecologica dei prodotti”;

- all’interno tanto del Libro Verde sulla Politica Integrata Relativa ai Prodotti (2001) quanto della Comunicazione della Commissione Europea sulla Politica Integrata di Prodotto (COM/2003/302), viene attribuito al GPP un ruolo chiave ai fini dell’orientamento di acquisti e appalti effettuati dalla Pubblica Amministrazione e modelli di consumo dei cittadini verso beni e servizi ecocompatibili;

- la Comunicazione della Commissione Europea sul Diritto Comunitario degli Acquisti Pubblici e le Possibilità di Integrare Considerazioni di Carattere Ambientale negli Appalti Pubblici (COM/2001/274 del 4 luglio 2001) dichiara che “se impongono requisiti relativi alla protezione ambientale più severi di quelli prescritti dalle norme o dalle leggi, gli enti aggiudicatori possono ispirarsi ai criteri per l’assegnazione dei marchi ecologici nel definire le specifiche tecniche in materia ambientale”;

- la Decisione n. 1600/2002/CE del 22 luglio 2002, che istituisce il Sesto Programma di Azione per l’Ambiente della Comunità Europea, stabilisce all’art. 3.6. che “è necessario promuovere una politica di acquisti pubblici <<verdi>> che consenta di tener conto delle caratteristiche ambientali e di integrare eventualmente nelle procedure di acquisto considerazioni inerenti al ciclo di vita”;

- l’art. 6 della versione consolidata del Trattato istitutivo della Comunità Europea (G.U.C.E. C 325 del 24 dicembre 2002) afferma che “le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche ed azioni comunitarie di cui all’art. 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile”;

- nella Comunicazione “Appalti Pubblici per un Ambiente Migliore” (COM/2008/400), la Commissione Europea invita gli Stati membri, il Parlamento Europeo e il Consiglio ad adottare

un metodo comune per la definizione di criteri e strumenti in materia di GPP, impiegandoli poi in strategie nazionali specifiche ma al tempo stesso improntate a logiche di cooperazione;

- la Comunicazione della Commissione Europea circa la Strategia Rinnovata dell'UE per il Periodo 2011-14 in Materia di Responsabilità Sociale delle Imprese (COM/2011/681) afferma, nell'includere esplicitamente nella definizione di "Responsabilità Sociale delle Imprese (RSI)" fattori ambientali quali "la biodiversità, i cambiamenti climatici, l'efficacia delle risorse, l'analisi del ciclo di vita e la prevenzione dell'inquinamento" (cfr. par. 3.3.), che al fine di promuovere lo sviluppo della RSI le "autorità pubbliche dovrebbero svolgere un ruolo di sostegno attraverso una combinazione intelligente di misure politiche volontarie e, ove necessario, di regolamentazione complementare, per esempio per promuovere la trasparenza, creare incentivi di mercato per il comportamento responsabile delle imprese e garantire la rendicontabilità aziendale";

- il D.M. 203 del 2003 stabilisce con riferimento a determinate categorie merceologiche che gli Enti locali debbano acquistare prodotti ottenuti da materiale riciclato in misura non inferiore al 30% del proprio fabbisogno annuale;

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei Contratti Pubblici Relativi a Lavori, Servizi e Forniture in Attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" all'art. 2 comma 2 afferma che "il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti [...] ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile". Il successivo regolamento di attuazione del D.L. succitato, emanato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", precisa inoltre che "In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (...) al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all'articolo 2, comma 2, del codice nonché l'articolo 69 del codice, le stazioni appaltanti nella determinazione dei criteri di valutazione (...) ai fini del perseguimento delle esigenze ambientali, in relazione all'articolo 83, comma 1, lettera e) del codice, si attengono ai criteri di tutela ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008 e successivi decreti attuativi";

- il Piano Nazionale d'Azione sul Green Public Procurement (PAN GPP), così come adottato con Decreto Interministeriale n. 135 dell'11/04/2008 e in seguito aggiornato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10/04/2013 e s.m.i., ha l'obiettivo di massimizzare la diffusione della logica degli "acquisti verdi" presso gli Enti Pubblici. Il Piano pone come obiettivo nazionale il raggiungimento "entro il 2014 di un livello di <<appalti verdi>>, ovvero di appalti conformi ai Criteri Ambientali Minimi, non inferiore al 50% sul totale degli appalti stipulati per ciascuna categoria di affidamenti e forniture" e afferma che "particolare raccomandazione è rivolta agli enti locali registrati EMAS, in possesso di certificazione ISO 14001 e/o che hanno intrapreso un percorso di Agenda 21, al fine di conformare le proprie politiche e i propri programmi agli obiettivi posti dal presente piano d'azione". Il Piano richiama inoltre la necessità che la Pubblica Amministrazione giunga, ove opportuno, a definire "una metodologia di Life Cycle Costing affinché possa essere sfruttata la possibilità di aggiudicare gli appalti tenendo conto non solo del <<prezzo>> quale corrispettivo del bene/servizio o lavoro da affidare, ma dei costi considerati nell'arco del ciclo di vita dell'oggetto dell'appalto, includendo dunque sia i costi interni, compresi i costi relativi all'acquisizione (ad esempio costi di produzione), all'uso (come il consumo di energia, i costi di manutenzione) e al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio e i costi ambientali esterni direttamente legati al ciclo di vita (...) (quali i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici)";

- come previsto dal PAN GPP, il Ministero dell'Ambiente ha proceduto a individuare con appositi atti formali Criteri Ambientali Minimi (CMA, indicazioni generali volte ad indirizzare la P.A. verso una razionalizzazione sostenibile dei consumi e degli acquisti) per le seguenti tipologie di beni e servizi: carta, ammendanti (D.M. 12/10/2009; ultimo aggiornamento CMA carta: D.M. 04/04/2013); prodotti tessili, arredi per ufficio, apparati per l'illuminazione pubblica, apparecchiature informatiche (D.M. 22/02/2011); ristorazione collettiva e derrate alimentari, serramenti esterni (D.M. 25/07/2011); affidamento di servizi energetici per gli edifici (D.M. 07/03/2012); acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada (D.M. 08/05/2012); affidamento di servizi di pulizia, prodotti per l'igiene (D.M. 24/05/2012); aspetti sociali degli appalti pubblici (D.M. 06/06/2012).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con il conseguimento della certificazione ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001:2004 e della registrazione EMAS ai sensi del Regolamento C.E. 1221/2009, il Comune di Mantova si è formalmente impegnato a perseguire la costante riduzione degli impatti ambientali derivanti da attività gestite tanto in modo diretto dall'Ente quanto in modo indiretto da soggetti terzi;

- una delle principali leve sulle quali l'Ente può agire ai fini della continua diminuzione del proprio impatto sull'ecosistema è esattamente quella offerta dal GPP;

- il Comune di Mantova recepisce la logica del GPP mediante una procedura trasversale - la P07.08 ("Gestione acquisti e fornitori") secondo la classificazione del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente (SGQeA) dell'Ente - che funge da linea guida per tutti i Settori comunali interessati dall'acquisto di beni e servizi. Sempre nel contesto delle attività del SGQeA è inoltre attivo un gruppo di lavoro intersettoriale formato da rappresentanti di questi stessi Settori;

- con D.C.C. 23/2011 il Consiglio Comunale ha approvato il "Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune", che all'art. 107 del titolo V dichiara che "al fine di favorire la diffusione di pratiche d'acquisto sostenibili volte alla riduzione dell'impatto ambientale, ove possibile, le acquisizioni di beni e servizi avvengono nel rispetto di criteri ecologici, che potranno essere inseriti nelle fasi caratteristiche delle procedure". In seguito all'entrata in vigore di tale Regolamento, l'Ufficio Contratti dell'Ente ha dedicato particolare attenzione alla predisposizione di procedure telematiche di acquisto in un'ottica di razionalizzazione dei consumi e di rispetto ambientale;

- in anni recenti va confermandosi un trend virtuoso che vede parallelamente e progressivamente ridursi il costo medio di beni e servizi a ridotto impatto ambientale e sociale (tradizionalmente caratterizzati da prezzi meno competitivi rispetto a beni e servizi non "verdi") e, per converso, aumentare attenzione e consapevolezza da parte di P.A. e cittadini nei confronti di politiche di sostenibilità ecologica, economica e sociale;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio e Tutela dell'Ambiente sulla regolarità tecnica;

**AD UNANIMITÀ** di voti palesi espressi ai sensi di legge;

#### **DELIBERA**

a) di **INTRODURRE** nelle procedure di acquisto di beni e servizi nonché nelle procedure di affidamento di lavori attivate dall'Amministrazione i CMA di cui agli allegati da A a Q, i quali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Ove la normativa nazionale

individui CMA ulteriori e/o più stringenti, l'Ente si impegna inoltre a conformare a essi con idoneo provvedimento i criteri minimi qui adottati. Per la stessa motivazione si dispone che i CMA in questa sede individuati vengano sottoposti a verifica ed eventuale revisione (ivi compreso l'inserimento di nuove tipologie di beni e servizi) con cadenza almeno annuale;

b) di **DISPORRE**, con riferimento sia alle categorie merceologiche e di servizi individuate negli allegati alla presente Deliberazione che alle procedure attivate dall'Ente, che l'importo complessivo annuo di acquisti/affidamenti effettuati in ogni singola categoria nel rispetto dei criteri di cui al punto a) raggiunga nel 2013 almeno il 40% dell'importo complessivo annuo speso per quella specifica categoria. Tale obiettivo viene altresì fissato al 50% alla scadenza del 31 dicembre 2014, e si stabilisce che successivamente a tale data venga aggiornato annualmente dall'Amministrazione mediante appositi atti formali;

c) nei **CASI DI OBBLIGO** di legge ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 comma 3 della Legge n. 488 del 23/12/1999, stipulate da Consip o dalle centrali di committenza costituite ai sensi dell'art. 1 comma 455 della Legge n. 296 del 27/12/2006, di privilegiare le soluzioni proposte che offrano il miglior profilo complessivo in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica;

d) nei **CONFRONTI** dei soggetti gestori di servizi affidati dall'Ente, di prevedere all'interno dei contratti con cui il Comune affida il servizio criteri minimi di sostenibilità ambientale e sociale cui il gestore stesso debba conformare le proprie pratiche di acquisto di beni e servizi, subaffidamento di lavori, erogazione di servizi. Ogniqualevolta possibile, tali criteri dovranno essere almeno pari a quelli richiamati al punto a) della presente Deliberazione;

e) nei **CONFRONTI** della cittadinanza e, in particolare, di scuole, associazioni di categoria, O.N.L.U.S. e associazioni ambientaliste e di volontariato, enti pubblici e privati di promuovere i principi alla base del GPP attraverso azioni concrete di sensibilizzazione ed educazione, comunicazione pubblica, incentivo economico o di altro tipo, adesione a e/o promozione di appositi protocolli d'intesa e/o convenzioni. Tali azioni potranno essere se necessario finanziate in tutto o in parte dal Comune, compatibilmente con i vincoli di bilancio vigenti;

f) di **PROSEGUIRE** e potenziare l'attività svolta dal gruppo di lavoro intersettoriale già operante nell'ambito del SGQeA del Comune di Mantova, assicurandone inoltre formazione e aggiornamento continui sui molteplici aspetti che ricadono sotto il tema del GPP. Tale gruppo, formato da almeno un rappresentante per ogni Settore dell'Ente (la cui nomina ogni rispettivo Dirigente dovrà effettuare o confermare con apposito atto d'incarico entro i trenta giorni successivi alla data di approvazione della presente Deliberazione) e coordinato dal Responsabile Centrale del SGQeA, avrà in particolare il compito di:

- fornire supporto ai Settori/Servizi nell'integrazione dei criteri di cui al punto a) all'interno delle procedure di acquisto di beni e servizi nonché nelle procedure di affidamento di lavori attivate dall'Amministrazione;
- sottoporre a periodica revisione e, quando necessario, ad aggiornamento i criteri di cui al punto a) nonché la procedura P07.08 ("Gestione acquisti e fornitori") attiva in ambito SGQeA comunale;
- monitorare su base annuale lo stato di attuazione dei punti da b) a e);
- coadiuvare la figura del Direttore di Esecuzione/Direttore dei Lavori nello svolgimento - ai sensi dell'art. 300 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e dell'art. 10 del D.L. n. 52 del 07/05/2012 dell'attività di verifica dell'effettiva rispondenza ai criteri di cui al punto a) dell'offerta tecnico-economica presentata dai fornitori;
- mantenere e aggiornare costantemente un registro unico dei fornitori dell'Ente che cataloghi tutti i soggetti da cui il Comune si approvvigiona di beni e servizi e associ a

ciascun fornitore una valutazione della congruità con i criteri di cui al punto a) misurata sulla scorta di criteri oggettivi;

**AD UNANIMITA'** di voti espressi peralzata di mano, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.

UR/ambiente/pb



# COMUNE DI MANTOVA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### Giunta Comunale

OGGETTO: PROPOSTA DI CRITERI MINIMI AMBIENTALI IN MATERIA DI ACQUISTI VERDI.

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE .

Mantova, 10/05/2013

Il Responsabile  
UR - Sviluppo del Territorio e Tutela  
dell'Ambiente  
SPOSITO ANNAMARIA  
(Firmato Digitalmente)

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente  
Firmato digitalmente da : Annamaria Sposito (2985058 - InfoCert Firma Qualificata).  
Data firma: 10/05/2013.

Verbale letto approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ARCH. NICOLA SODANO

F.to DR. ANNIBALE VARESCHI

=====

Per copia conforme ad uso amministrativo

Mantova, li

L'incaricato

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del Servizio di Supporto agli organi elettivi

C E R T I F I C A

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Mantova, li \_\_\_\_\_

F.to L'incaricato al Servizio

=====

Mantova, li

Divenuta esecutiva per decorso del termine di dieci giorni dal primo di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale avvenuto il \_\_\_\_\_ senza opposizioni.

L'incaricato

=====



## **ALLEGATI A - P – CRITERI MINIMI AMBIENTALI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**

### *INDICE*

- A) Criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per ufficio
- B) Criteri ambientali minimi per l'acquisto di arredi per ufficio e arredi scolastici
- C) Criteri ambientali minimi per l'acquisto di attrezzature informatiche per ufficio
- D) Criteri ambientali minimi per l'acquisto e il noleggio di autoveicoli passeggeri e commerciali leggeri
- E) Criteri ambientali minimi per l'acquisto di prodotti e servizi di pulizia
- F) Criteri ambientali minimi per l'acquisto di servizio di mensa e ristorazione collettiva e di servizio sostitutivo di mensa
- G) Criteri ambientali minimi per l'acquisto di coperture dure per pavimenti
- H) Criteri ambientali minimi per l'acquisto di prodotti vernicianti per interni
- I) Criteri ambientali minimi per l'acquisto di prodotti tessili
- L) Criteri ambientali minimi per l'acquisto di ammendanti
- M) Criteri ambientali minimi per l'acquisto di apparati per l'illuminazione pubblica
- N) Criteri ambientali minimi per l'acquisto di servizio di dispensamento automatizzato di alimenti e bevande
- O) Criteri ambientali minimi per l'acquisto di servizi di stampa
- P) Criteri ambientali minimi per l'acquisto di materiali per opere edili, stradali ed igienico-sanitarie
- Q) Criteri ambientali minimi per l'acquisto di serramenti per esterni

### **Nota**

I criteri sono suddivisi tra:

- **specifiche tecniche di minima** (o criteri ambientali minimi) che concorrono a definire le caratteristiche tecniche dell'oggetto del contratto e devono essere obbligatoriamente soddisfatte dalle imprese concorrenti, a pena di esclusione;
- **criteri ambientali di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa** che, in accordo alle priorità ambientali dell'Ente aggiudicatore e alle caratteristiche peculiari della gara, vanno integrati in tutto o in parte nelle procedure di valutazione e aggiudicazione. Ad ognuno di tali criteri è possibile assegnare uno specifico punteggio, nonché ispirarsi per la definizione di ulteriori specifiche tecniche obbligatorie o di varianti di esse.

## **ALLEGATO A - CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI CARTA PER UFFICIO**

Per i criteri da applicare in caso di acquisto di prodotti appartenenti alla presente categoria merceologica si fa riferimento alle indicazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 04 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013), che aggiornano e sostituiscono i criteri in prima sede fissati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12 ottobre 2009 (G.U. n. 269 del 9 novembre 2009).

## **ALLEGATO B – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI ARREDI PER UFFICIO E ARREDI SCOLASTICI**

Per i criteri da applicare in caso di acquisto di prodotti appartenenti alla presente categoria merceologica si fa riferimento alle indicazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 febbraio 2011 (G.U. n. 64 del 19 marzo 2011).

## **ALLEGATO C – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO**

Per i criteri da applicare in caso di acquisto di prodotti appartenenti alla presente categoria merceologica si fa riferimento alle indicazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 febbraio 2011 (G.U. n. 64 del 19 marzo 2011).

## **ALLEGATO D – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO E IL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI PASSEGGERI E COMMERCIALI LEGGERI**

### *1) Specifiche tecniche di minima*

- È richiesto che gli autoveicoli rispettino i limiti di emissione inquinanti previsti dalla normativa EURO V (Regolamento CE 715/2007 del 20 giugno 2007);
- È richiesto, pena l'esclusione, che gli autoveicoli siano dotati di un sistema di trazione ibrida (motore termico + elettrico) di serie

oppure

- È richiesto, pena l'esclusione, che gli autoveicoli siano dotati di un doppio sistema di alimentazione (benzina + gpl) di serie

oppure

- È richiesto, pena l'esclusione, che gli autoveicoli siano dotati di un doppio sistema di alimentazione (benzina + metano) di serie.

## ALLEGATO E – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI E SERVIZI DI PULIZIA

### 1) Specifiche tecniche di minima

I prodotti acquistati e usati dalle imprese di pulizia professionali impiegate dall'Ente devono essere conformi ai criteri di seguito indicati:

- Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili e biodegradabili in condizioni anaerobiche;
- Il prodotto non deve contenere, né come componenti della formulazione né come componenti di qualsiasi preparato incluso nella formulazione, alchilfenoletozilati (APEO) e relativi derivati, etilendiamminatetracetato (EDTA) e relativi sali, muschi azotati e muschi policiclici;
- Il prodotto non deve, ai sensi della Direttiva 67/548/CEE e s.m.i. e della Direttiva 1999/45/CE di Parlamento e Consiglio Europeo e s.m.i., contenere ingredienti (sostanze o preparati) classificati o classificabili con una delle seguenti frasi di rischio (o combinazione delle stesse) in una quantità che superi lo 0,01% del peso del prodotto finale:
  - R40 (possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti), R45 (può provocare il cancro), R49 (può provocare il cancro per inalazione)
  - R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie), R60 (può ridurre la fertilità), R61 (può danneggiare il feto), R62 (possibile rischio di ridotta fertilità), R63 (possibile rischio di danni al feto)
  - R50-53 (altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico), R51-53 (tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico);
  - R59 (pericoloso per lo strato di ozono);
  - R68 (possibilità di danni irreversibili).Tale specifica tecnica di minima non si applica ai biocidi.
- La concentrazione di qualsiasi sostanza o ingrediente classificato con le frasi di rischio R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione) e/o R43 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle) non deve, ai sensi della Direttiva 67/548/CEE e s.m.i. e della Direttiva 1999/45/CE di Parlamento e Consiglio Europeo e s.m.i., superare lo 0,1 % del peso del prodotto finale;
- Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitino un'azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide;
- I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, intesi sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi preparato incluso nella formulazione, classificati con le frasi di rischio R50-53 o R51-53 sono, ai sensi della Direttiva 67/548/CEE e s.m.i. e della Direttiva 1999/45/CE di Parlamento e Consiglio Europeo e s.m.i., autorizzati solo a condizione che non siano potenzialmente tendenti al bioaccumulo. A tale proposito un biocida è considerato potenzialmente bioaccumulabile se il log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) è  $\geq 3,0$  - a meno che il BCF determinato per via sperimentale non

sia  $\leq 100$ . Il prodotto non deve contenere più del 10% (in peso) di composti organici volatili con punto di ebollizione inferiore a 150 °C;

- Per ogni prodotto il fornitore dovrà consegnare all'Ente una scheda riportante l'elenco delle sostanze contenute in percentuale maggiore di 0,01% in peso, il numero CAS (quando disponibile) e le frasi di rischio con cui esse sono classificate (**N.B.** le informazioni presenti sulla scheda dei dati di sicurezza che deve di default accompagnare il prodotto potrebbero non essere a tale scopo sufficienti); il nome e la funzione di tutti i biocidi; per tutti i biocidi classificati con frasi di rischio R50/53 o R51/53, il log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) o il BCF (**N.B.** l'Ecolabel europeo può costituire mezzo di prova per attestare la rispondenza a tali specifiche);
- Nel caso di acquisto di prodotti cosmetici per la pulizia delle mani è indispensabile richiedere l'autorizzazione sanitaria per l'attività di produzione cosmetici ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713 , "Norme per l'Attuazione delle Direttive della Comunità Economica Europea sulla Produzione e la Vendita dei Cosmetici";
- (specifica facoltativa) È possibile selezionare i fornitori ammettendo solo i soggetti dotati di un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti fissati dalla norma UNI EN ISO 14001 o dal Regolamento EMAS.

## 2) Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

In sede di valutazione di un prodotto o servizio proposto, un massimo di \_\_\_/\_\_\_ punti può essere assegnato in presenza di una o più delle seguenti misure di riduzione dell'impatto ambientale secondo i criteri sottoindicati:

- utilizzo di prodotti che rispettano i criteri stabiliti per l'ottenimento di un'etichettatura ambientale di tipo I (es. Ecolabel europeo, Blauer Engel, Nordic Swan o altre attestazioni equivalenti);
- organizzazione di corsi di formazione per il corretto utilizzo dei prodotti e dei materiali;
- trasporto e consegna dei prodotti di pulizia in forma concentrata e loro successiva diluizione direttamente sul luogo di impiego;
- utilizzo di imballaggi primari che riducono la produzione di rifiuto;
- utilizzo di materiali e attrezzi non usa e getta;
- utilizzo di macchinari e metodologie di lavoro che consentano il maggior contenimento possibile dei consumi idrici;
- minimizzazione della varietà di prodotti di pulizia utilizzati.

## **ALLEGATO F – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI SERVIZIO DI MENSA E RISTORAZIONE COLLETTIVA E DI SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA**

Per i criteri da applicare in caso di acquisto di servizi appartenenti alla presente categoria merceologica si fa riferimento alle indicazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011).

È possibile selezionare i fornitori ammettendo solo i soggetti dotati di un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti fissati dalla norma UNI EN ISO 14001 o dal Regolamento EMAS.



## ALLEGATO G – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI COPERTURE DURE PER PAVIMENTI

### 1) Specifiche tecniche di minima

- Nelle materie prime utilizzate, ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio Europeo e s.m.i. non deve esservi traccia di alcuna sostanza o preparato cui sia stata assegnata (o possa venire assegnata al momento della richiesta) una delle seguenti frasi di rischio (o combinazioni delle stesse):
  - R45 (può provocare il cancro),
  - R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),
  - R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici),
  - R51 (tossico per gli organismi acquatici),
  - R52 (nocivo per gli organismi acquatici),
  - R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico),
  - R60 (può ridurre la fertilità),
  - R61 (può danneggiare i bambini ancora non nati);
- Se all'interno di additivi sono presenti piombo, cadmio e antimonio (o qualsiasi loro composto), il loro contenuto non deve superare i seguenti limiti specifici:

<b>Parametro</b>	<b>Soglia [% in peso sul vetrino]</b>
Piombo	0,5
Cadmio	0,1
Antimonio	0,25

- Le materie prime alla base di prodotti naturali e lavorati non possono contenere amianto;
- L'uso di resine poliestere nella produzione deve essere limitato a un massimo del 10% del peso totale delle materie prime. Il possesso di Ecolabel europeo o altro marchio ecologico di tipo 1 può costituire strumento sufficiente per attestare la rispondenza a tale specifica.

## ALLEGATO H – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI VERNICIANTI PER INTERNI

### 1) Specifiche tecniche di minima

- I componenti utilizzati nella formula (sia sostanze che preparati) non devono contenere cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico o una miscela degli stessi; possono tuttavia contenere tracce o impurità di detti metalli pesanti provenienti dalla materia prima;
- Il prodotto non deve essere classificato come molto tossico, tossico, pericoloso per l'ambiente, cancerogeno, tossico per la riproduzione o mutageno ai sensi della direttiva 1999/45/CE;
- Ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio Europeo e s.m.i. e della direttiva 1999/45/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo e s.m.i non possono essere utilizzati componenti (sia sostanze che preparati) cui sia stata assegnata (o possa venire assegnata al momento della richiesta) una delle seguenti frasi di rischio (o combinazioni delle stesse):
  - R23 (tossico per inalazione),
  - R24 (tossico a contatto con la pelle),
  - R25 (tossico per ingestione),
  - R26 (molto tossico per inalazione),
  - R27 (molto tossico a contatto con la pelle),
  - R28 (molto tossico per ingestione),
  - R39 (pericolo di effetti irreversibili molto gravi),
  - R45 (può provocare il cancro),
  - R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),
  - R48 (pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata),
  - R60 (può ridurre la fertilità),
  - R61 (può danneggiare il feto).

Le sostanze attive utilizzate come conservanti nella formula cui è assegnata una qualsiasi delle frasi di rischio R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39 o R48 (o loro combinazioni) possono essere utilizzate fino a un tetto massimo dello 0,1% (m/m = in massa) della formula totale della pittura.

- La concentrazione di formaldeide libera nel prodotto non può superare i 10 mg/kg. Le sostanze che cedono formaldeide possono essere aggiunte entro quantità tali da garantire che il contenuto totale di formaldeide libera non superi 10 mg/kg.
- Il contenuto massimo di Idrocarburi Aromatici Volatili (VAH), con cui s'intende qualsiasi idrocarburo avente - a normali condizioni di pressione - un punto di ebollizione pari o inferiore a 250 °C e almeno un nucleo aromatico nella sua formula strutturale, è stimato in:
  - 0,15 % del prodotto (m/m = in massa) nel caso di pitture per pareti (norma EN 13300);
  - 0,4 % del prodotto (m/m = in massa) in tutti i casi rimanenti (ad es. pitture non per pareti, vernici, coloranti per legno, rivestimenti e pitture per pavimenti e prodotti correlati).

Il possesso di Ecolabel europeo o altro marchio ecologico di tipo 1 può costituire strumento sufficiente per attestare la rispondenza a tale specifica.

## **ALLEGATO I – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI TESSILI**

Per i criteri da applicare in caso di acquisto di beni appartenenti alla presente categoria merceologica si fa riferimento alle indicazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 febbraio 2011 (G.U. n. 64 del 19 marzo 2011).

## **ALLEGATO L – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI AMMENDANTI**

Per i criteri da applicare in caso di acquisto di beni appartenenti alla presente categoria merceologica si fa riferimento alle indicazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12 ottobre 2009 (G.U. n. 269 del 9 novembre 2009).

## **ALLEGATO M – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI APPARATI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

Per i criteri da applicare in caso di acquisto di beni e servizi appartenenti alla presente categoria merceologica si fa riferimento alle indicazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 febbraio 2011 (G.U. n. 64 del 19 marzo 2011).

## **ALLEGATO N – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI SERVIZIO DI DISPENSAMENTO AUTOMATIZZATO DI CIBI E BEVANDE**

### *1) Specifiche tecniche di minima*

- (specifica facoltativa) È possibile selezionare i fornitori ammettendo solo i soggetti dotati di un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti fissati dalla norma UNI EN ISO 14001 o dal Regolamento EMAS.
- Distributori di cibi e bevande fredde
  - Almeno il 10% delle tipologie di cibi e bevande fredde con cui vengono approvvigionati i distributori automatici deve provenire dalla rete del commercio equo e solidale a marchio Fairtrade. Almeno il 30% dei prodotti erogabili deve inoltre contenere ingredienti provenienti da coltivazione biologica certificata in conformità al Regolamento CE n. 834/2007;
  - Nei distributori automatici devono essere evidenziati e facilmente individuabili dall'utente gli scomparti in cui sono stoccati i prodotti equo e solidali e biologici;
  - Non sono ammessi contenitori in alluminio con contenuto inferiore a 33 cl.
- Erogatori di acqua potabile
  - Gli erogatori di acqua devono essere collegati direttamente alla rete idrica cittadina. Devono inoltre essere posizionati a fianco di ogni distributore di bevande fredde – nelle sedi dell'Ente in cui non è prevista l'installazione di distributori di bevande fredde, l'erogatore dell'acqua potabile deve invece essere ubicato in un locale appositamente individuato;
  - Gli erogatori di acqua potabile devono essere privi di qualsiasi trattamento di filtrazione o di depurazione dell'acqua in entrata e di serbatoi o altri sistemi di accumulo dell'acqua in entrata. Devono inoltre essere provvisti di tre opzioni di miscelazione (acqua naturale a temperatura ambiente, acqua naturale refrigerata, acqua addizionata di CO<sub>2</sub>), una piastra di scarico collegata ad un contenitore di idonee dimensioni (capacità minima: 2 litri) al quale convogliare eventuali sversamenti raccolti dalla piastra di scarico, un pulsante di erogazione dell'acqua attivabile esclusivamente a comando dell'utente, un erogatore di bicchieri in materiale compostabile ai sensi della direttiva EN 13432, pannelli informativi che invitino l'utente al riciclo o al riutilizzo dei bicchieri.

### *2) Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa*

- Distributori di bevande calde
  - I distributori automatici possono essere dotati di doppio macinatore del caffè e approvvigionati tanto di caffè di tipo "tradizionale" quanto di caffè equo e solidale a marchio Fairtrade.

## **ALLEGATO O – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI STAMPA**

### *1) Specifiche tecniche di minima*

- La tipografia o il centro stampa devono essere in possesso di una certificazione in corso di validità delle proprie attività secondo lo standard FSC e/o PEFC e/o altra attestazione equivalente.

### *2) Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa*

- Il fornitore o il vettore da lui incaricato possono utilizzare nel trasporto delle merci mezzi di trasporto a basso impatto ambientale quali veicoli Euro 4, veicoli elettrici, veicoli ibridi, vetture alimentate a metano o a GPL;
- Ogni imballaggio primario, secondario e terziario può rispondere ai requisiti di cui all'All. F, parte IV del D.Lgs. 152/2006 e in particolare ai punti UNI EN 13427:2005 (Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio); UNI EN 13428:2005 (Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione - prevenzione per riduzione alla fonte); UNI EN 13429:2005 (Imballaggi – Riutilizzo); UNI EN 13430:2005 (Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali); UNI EN 13431:2005 (Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo); UNI EN 13432:2002 (Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi);

oppure

- Ogni imballaggio primario, secondario e terziario deve essere costituito da materiale riciclato per almeno il 90% in peso se in carta o cartone oppure per almeno il 60% in peso se in plastica;
- Qualora si provveda ad effettuare attività tipografica mediante strutture interne all'Ente, queste ultime devono attenersi ai medesimi criteri ambientali sopra indicati;
- (specifica facoltativa) È possibile selezionare i fornitori ammettendo solo i soggetti dotati di un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti fissati dalla norma UNI EN ISO 14001 o dal Regolamento EMAS.

## **ALLEGATO P – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI MATERIALI PER OPERE EDILI, STRADALI E IGIENICO-SANITARIE**

Le seguenti specifiche tecniche si applicano a tutte le seguenti fasi delle opere pubbliche realizzate o commissionate dall'Ente:

- programmazione e progettazione;
- realizzazione;
- manutenzione (ampliamenti e/o ristrutturazioni).

### *1) Specifiche tecniche di minima*

- (specifica facoltativa) È possibile selezionare i fornitori ammettendo solo i soggetti dotati di un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti fissati dalla norma UNI EN ISO 14001 o dal Regolamento EMAS.
- Scavi e rinterrati (movimenti materiali)
  - Nelle opere edili e nelle opere igienico-sanitarie devono essere impiegati almeno il 30% di prodotti riciclati.
- Formazione di rilevati (movimenti terra)
  - Nelle opere stradali e nelle opere igienico-sanitarie devono essere impiegati almeno il 30% di prodotti riciclati.
- Preparazione fondazione stradale
  - Nelle opere stradali devono essere impiegati almeno il 30% di prodotti riciclati.
- Pavimentazione in conglomerato bituminoso
  - Nelle opere stradali e nelle opere igienico-sanitarie può essere impiegato fino al 30% di conglomerato bituminoso di recupero (fresato di asfalto).
- Ripristini
  - Nelle opere igienico-sanitarie devono essere impiegati almeno il 30% di prodotti riciclati.

Le prescrizioni di cui alle precedenti specifiche tecniche si applicano anche nel caso in cui siano in seguito definite nuove voci equivalenti alle tipologie di attività sopra indicate.



## **ALLEGATO Q – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI SERRAMENTI PER ESTERNI**

Per i criteri da applicare in caso di acquisto di beni appartenenti alla presente categoria merceologica si fa riferimento alle indicazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011).